



# COMUNE DI CAPISTRELLO

 Medaglia D'Oro al Merito Civile

*Provincia di L'Aquila*



## SETTORE LAVORI PUBBLICI

Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Codice fiscale e P.ta I.V.A. 00181790668  
Sito Internet : [www.comune.capistrello.aq.it](http://www.comune.capistrello.aq.it)

Via Mazzarino, 11 --- Cap. 67053  
Tel. 0863 - 4584219 - Fax 0863 - 4584218  
E - Mail : [areatecnica@comune.capistrello.aq.it](mailto:areatecnica@comune.capistrello.aq.it)

Allegato G

### CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE DI UN' AREA PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE DA RENDERE IN CONCESSIONE E REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

#### Art.1

##### FINALITA' E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente bando è l'assegnazione in concessione per anni 20 (venti) di un'area pubblica di proprietà comunale denominata " Villa comunale ", sita in via dei Martiri, nel Comune di Capistrello capoluogo, sulla quale rendere il servizio di gestione, pulizia e manutenzione e realizzare un chiosco da destinare all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Sull'area oggetto di tale bando la superficie permanente assegnabile complessiva di 100 mq dovrà essere così distinta:

- 1) Massimo 30 mq per l' installazione di un chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar);
- 2) La rimanente superficie dovrà essere distribuita sui lati della struttura al fine di renderla area pertinenziale scoperta operativa per il posizionamento di tavoli e sedie amovibili.

La distribuzione delle aree dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale e dovrà comunque rispondere a quanto stabilito nell'Art. 4 del Bando di gara.

#### Art. 2

##### DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

La decorrenza della concessione avrà inizio dal giorno della stipula di apposito contratto tra il Comune di Capistrello ed il Concessionario risultato vincitore.

La durata della concessione è fissata in anni 20 ( venti ), con possibilità di rinnovo di ulteriori 5 (cinque) anni previa istanza scritta tre mesi prima della scadenza.

Non è ammesso il subingresso nella titolarità della gestione.

La scadenza del termine prestabilito ha effetto risolutivo e comporta l'automatica estinzione della concessione, con obbligo del Concessionario di rilasciare l'immobile, senza la necessità di una tempestiva rituale disdetta oppure di un formale provvedimento di revoca. In tema di concessione di beni immobili non trova applicazione l'istituto di silenzio-assenso o il rinnovo tacito. In assenza di espressa determinazione in tal senso da parte dell'Amministrazione Comunale,



l'occupazione del bene è da ritenersi senza titolo e il concessionario non può far valere alcun interesse qualificato al rinnovo della concessione in suo favore.

Non configurandosi la concessione dell'area pubblica come affitto dei beni immobili, al termine della concessione e della relativa gestione del chiosco la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell'avviamento commerciale.

Nel caso di revoca ovvero di scadenza del termine di durata della Concessione il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto speso per la realizzazione del chiosco e per gli eventuali interventi migliorativi di cui all'art. 16 del presente capitolato. La struttura e tutti gli interventi successivi resteranno di proprietà dell'Ente.

#### Art. 3

##### CANONE

Il canone annuale *a base d'asta soggetto a rialzo* viene fissato in 1.200,00 €/anno suddiviso in canoni trimestrali, comprensivo del canone di occupazione di suolo pubblico e di ogni altra imposta dovuta.

Il valore della proposta di aumento non potrà essere inferiore ad euro 20,00 (venti/00) ed eventuali suoi multipli.

Il Concessionario verserà il canone con cadenza trimestrale ed entro la sua fine mediante versamento sul c/c postale n. 12202677 – Servizio Tesoreria ovvero mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 02203 il cui IBAN risulta essere il seguente: IT86J083274050000000002203 specificando nella causale “ *versamento canone trimestrale concessione area villa comunale* ” .

Il Concessionario inizierà a versare il canone alla data di avvio dell'attività secondo le direttive concordate con l'Ente, anticipando la quota relativa al primo trimestre.

#### Art.4

##### AUTORIZZAZIONI E LICENZE

Il Concessionario dovrà dotarsi a sua cura e spese del prescritto titolo abilitativo necessario alla realizzazione del chiosco unitamente all'ottenimento di tutti i pareri sovracomunali dovuti.

Le istanze, con i relativi allegati, dovranno pervenire all'ufficio competente entro trenta giorni dalla stipula del contratto salva motivata proroga che il Concessionario potrà richiedere nel caso siano sopravvenute condizioni imprevedibili.

I lavori dovranno essere eseguiti a completo carico del Concessionario entro n. 3 ( tre ) mesi dall'approvazione del progetto da parte di codesto Ente, e comunque ultimati entro n. 6 ( sei ), senza nulla a che pretendere dal concedente.

L'istanza dovrà prevedere anche la sistemazione delle aree di pertinenza del chiosco.

La struttura ultimata, prima della messa in esercizio, dovrà essere munita di agibilità e di tutti gli allacci alle utenze resi necessari. Tali spese saranno esclusivamente a carico del Concessionario.

La struttura, pertanto, dovrà essere realizzata in modo tale da avere tutti i requisiti tecnici di sicurezza, igienico-sanitari ed estetici, per ottenere le predette licenze/autorizzazioni.

Se la struttura non avrà i requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici Comunali non saranno vincolati in alcun modo al rilascio delle relative licenze e/o autorizzazioni.

Il Concessionario che svolga l'attività di somministrazione senza le predette licenze/autorizzazioni sarà perseguibile a termini di legge e non potrà invocare la mancanza delle stesse come causa di giustificazione dell'eventuale inadempimento contrattuale.

L'Amministrazione Comunale non risponderà, pertanto, in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti né dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalla normativa vigente.



La licenza commerciale relativa al chiosco è di tipo “temporaneo”, e viene riconosciuta solo per la durata del contratto.

#### Art. 5

#### ONERI DELL' ENTE CONCEDENTE

L' Ente mette a disposizione l'area in buone condizioni generali e specifica che non vi saranno oneri a carico del Bilancio comunale.

#### Art.6

#### ONERI DEL GESTORE-CONCESSIONARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Il Concessionario provvederà a sua cura e spese:

- 1) Alla perfetta e continuativa *gestione e manutenzione di tutta l'area* della villa comunale provvedendo alla pulizia ed alla manutenzione dei beni concessi, garantendo il buono stato di conservazione, eseguendo, per tutta la durata della concessione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie garantendo:
  - a) Gestione dell'apertura e della chiusura degli accessi all'area assicurando l'apertura per tutto l'arco annuale, ad esclusione di chiusure dovute a particolari eventi atmosferici che ne precludano l'effettiva attività, nel rispetto della tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone da osservare nei luoghi pubblici e privati. Resta nella discrezionalità del concessionario, l'apertura del chiosco in caso di condizioni metereologiche avverse;
  - b) Manutenzione ordinaria di tutte le aree nonché delle relative recinzioni;
  - c) Manutenzione del verde;
  - d) Gestione e Manutenzione delle strutture del parco giochi;
  - e) Gestione del campo polivalente con predisposizione di turnazione oraria per l'attività di giuoco, garantendone la gratuità nell'utilizzo;
  - f) Provvedere a proprie esclusive spese alla fornitura e posa di sedie e tavoli da collocare nell'apposita area esterna al chiosco individuata nel progetto approvato;
  - g) La pulizia quotidiana degli spazi urbani interessati dall'attività del chiosco e di tutta l'area della Villa Comunale, raccolta dei rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata e custodia degli stessi, in area riservata e filtrata, fino al giorno del ritiro. A tal riguardo il Concessionario dovrà effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, con le modalità previste in ambito comunale;
  - h) la pulizia quotidiana del servizio igienico presente all'interno della struttura che dovrà essere accessibile a chiunque frequenti tutta l'area;
  - i) La pulizia quotidiana di tutti gli spazi interni al chiosco-bar;
- 2) alla *realizzazione ed esercizio del chiosco-bar* mediante:
  - j) Rimozione ed eventuali smaltimenti di strutture esistenti ricadenti nell'area oggetto di realizzazione del chiosco;
  - k) realizzazione delle opere necessarie alla predisposizione e realizzazione completa della struttura, nel rispetto del progetto presentato in fase di offerta, e di quanto necessario a renderla pienamente funzionale all'attività che vi dovrà essere esercitata, occupandosi altresì delle relative autorizzazioni e licenze nonché dei relativi allacci alle future utenze;
  - l) manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle relative pertinenze e arredi.

Il Concessionario-gestore è vincolato sin dalla presentazione della propria offerta alla sottoscrizione del contratto ed agli adempimenti ad essa connessi, ivi incluso, prima della sottoscrizione del contratto tra le parti, delle spese contrattuali e delle cauzioni e polizze previste al cap. 14 del presente Capitolato Speciale.



L'attività sarà inoltre soggetta alle seguenti limitazioni:

- i. La musica dal vivo è consentita esclusivamente n. 3 giorni su 7 settimanali, da concordare con l'Amministrazione comunale, nel rispetto della tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone. Tutti gli altri giorni è consentita solamente musica a volumi moderati, con l'uso esclusivo di radiodiffusori.
- ii. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire secondo le modalità previste dalle normative vigenti ad essa correlate con assoluto divieto di posizionare nell'area in concessione slot machine, macchinette per il gioco d'azzardo, vendere biglietti o tagliandi assimilabili ai cosiddetti "gratta e vinci";
- iii. E' fatto divieto di esporre la merce vendibile fuori dal perimetro di ingombro assentito per il chiosco;
- iv. È vietato danneggiare, spostare o occultare la segnaletica stradale e ogni altro manufatto ad essa attinente presente appena fuori l'area comunale;
- v. È vietato collocare cartelli pubblicitari o insegne di esercizio lungo le strade o in vista di esse senza la specifica autorizzazione.

Il Concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico – sanitaria e fiscale, nonché del rispetto di tutta la normativa di settore vigente, anche in merito al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori o a persone in evidente stato alterato o di ubriachezza.

Resta comunque nella facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare in corso d'opera eventuali correzioni o modifiche delle modalità di gestione e svolgimento del servizio.

#### Art.7

#### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, con la stipula del contratto di concessione e senza compenso o rimborso alcuno, avrà l'obbligo di:

- a) Non avere pendenze di alcun genere, anche di natura economica, fiscale e tributaria, con l'Amministrazione Comunale concessionaria;
- b) Possedere sin dal momento della sottoscrizione del contratto di concessione, i requisiti morali per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e mantenere tali requisiti per tutta la durata della concessione;
- c) Provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) Garantire la custodia, la gestione e pulizia di tutta l'area affidata in concessione;
- e) Provvedere al rispetto di quanto stabilito negli artt. n. 4, 5, 10,13,14;
- f) Esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
- g) Qualora si ritenga necessario inserire elementi di arredo, ciò è consentito solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nei materiali costruttivi già presenti, al fine di garantire un'armonia generale estetica sia in relazione alle finiture che alle tipologie dei materiali ivi presenti. La collocazione di tali elementi è ammessa solo e comunque dietro sottoscrizione di un impegno a garanzia sia della continuità della manutenzione sia della loro rimozione a concessione scaduta.
- h) I progetti esecutivi per la realizzazione del chiosco e delle aree di pertinenza dovranno essere formalmente presentati, in accordo con gli uffici comunali del Settore Urbanistica e secondo le direttive dell'Ente, entro e non oltre 1 ( uno ) mese dalla sottoscrizione dell'apposita convenzione, pena la decadenza della stessa.
- i) I lavori di realizzazione dovranno essere iniziati entro 3 ( tre ) mesi dalla firma del contratto di concessione ed ultimati non oltre 6 ( sei ) mesi.



- j) Gli assegnatari restano obbligati ad apportare ai progetti tutte le modifiche che gli uffici comunali riterranno dover proporre ai fini di una migliore realizzazione e collocazione degli interventi nell'area interessata.
- k) Rimozione ed eventuali smaltimenti di strutture esistenti ricadenti nell'area oggetto di realizzazione del chiosco.
- l) Garantire la fruizione dei servizi igienici al pubblico, anche senza obbligo di consumazione, con forniture e messa a disposizione di materiali igienici.

#### Art. 8

##### DESTINAZIONE DELL'AREA E DEL CHIOSCO

L'area concessa per la realizzazione del chiosco e le relative pertinenze dovranno essere destinate esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività ad essa connessa, così come lo spazio dovrà essere utilizzato unicamente come pertinenziale all'attività di somministrazione per posizionare tavoli e sedie.

L'autorizzazione per l'attività di somministrazione non sarà trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione.

L'area del parco giochi e del campetto polivalente dovranno essere altresì destinati esclusivamente alla loro destinazione iniziale, assicurandone la gratuità nell'utilizzo.

#### Art. 9

##### CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO: CHIOSCO

Il chiosco dovrà essere collocato solo ed esclusivamente all'interno dell'area pubblica di proprietà comunale data in concessione e dovrà avere i requisiti previsti dal presente Capitolato Speciale, risultanti dal progetto che il Concessionario predisporrà.

La struttura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- 1) Avere una superficie massima di 30 mq;
- 2) Dovrà essere realizzato a piano unico, con un'altezza massima interna di 3,00 m, al netto di eventuali controsoffitti per l'alloggiamento degli impianti tecnologici;
- 3) adattarsi pienamente al territorio ed alle caratteristiche dei luoghi circostante non solo dal punto di vista urbanistico ma anche da quello estetico – ambientale;
- 4) potrà essere realizzata in muratura portante, in cemento armato, acciaio, vetro o legno. Sono vietate strutture in pannelli in lamiera o telai in alluminio anodizzato colore oro o argento;
- 5) Le finiture dovranno prediligere i materiali naturali quali legno e pietra. Non sarà ammesso l'utilizzo di più di n. 2 (due) materiali principali;
- 6) Gli infissi interni ed esterni dovranno rispettare le finiture generali della struttura. Sono ammessi infissi in alluminio o in pvc effetto legno.

All'interno dell'edificio dovranno essere previsti:

- 1) un' area bar;
- 2) un'area di consumazione dotata di almeno n. 2 tavolini con posti a sedere;
- 3) un locale dispensa;
- 4) almeno n. 1 servizio igienico che dovrà prevedere libera accessibilità ai portatori di handicap e dovrà essere dotato di un locale antibagno.

Le aree di pertinenza del chiosco dovranno prevedere:

- 1) aree da destinare all'apposizione di tavoli e sedie distribuite in modo tale da non intralciare i percorsi delle attrezzature già presenti, ricadendo solo all'interno dello spazio dato in Concessione di pertinenza del chiosco ;



- 2) area di deposito di attrezzature e contenitori dei rifiuti da posizionare nell'area retrostante il chiosco; area che dovrà essere filtrata.

Tutti gli impianti tecnologico dovranno essere posizionati all'interno del chiosco.

Sono a totale carico del concessionario le opere per il collegamento del manufatto a tutti i servizi necessari, che dovranno essere realizzati con stesura di cavi e tubazioni in traccia, senza alcun elemento a vista.

La struttura dovrà essere conforme alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, alle normative sismiche, ambientali, di sicurezza ed igienico sanitarie.

Nella residuale area pertinenziale dovranno essere allocati tavoli e sedie amovibili caratterizzati da cromie e materiali in totale sintonia con lo stato dei luoghi.

#### Art.10

##### TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL CHIOSCO ED AVVIO DELL'ATTIVITA'

- a) Il Concessionario, entro 30 ( trenta ) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della concessione dovrà richiedere ai competenti uffici comunali idoneo titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente per la realizzazione del chiosco, la cui edificazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche/edilizie, ivi comprese quelle in materia di rispetto delle barriere architettoniche e di quelle sulla riduzione del rischio sismico, di sicurezza e sanitarie, con relativa richiesta di rilascio dei pareri sovracomunali necessari, pena la decadenza.
- b) I lavori dovranno essere iniziati entro n. 3 ( tre ) mesi dal rilascio dei titoli autorizzativi e completati entro n. 6 ( sei ) mesi, pena la decadenza;
- c) Entro n. 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del chiosco e quindi dopo aver presentato formale asseverazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, pena la decadenza della concessione e l'escussione, quale penale, della cauzione fideiussoria in possesso dell'Ente, il Concessionario dovrà presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Ente formale Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'inizio dell'attività in oggetto e iniziare l'attività stessa;
- d) L'apertura al pubblico dell'attività di somministrazione, dovrà avvenire entro n. 5 (cinque) giorni dall'autorizzazione rilasciata da parte dell' Ufficio SUAP di codesto Ente, pena la decadenza;
- e) Il Concessionario inizierà a versare il canone alla data di avvio dell'attività secondo le direttive concordate con l'Ente, anticipando la quota relativa al primo trimestre;
- f) Il periodo di attività dovrà essere garantito per tutto l'arco annuale, ad esclusione di particolari eventi atmosferici che ne precludano l'effettiva attività. Tali chiusure dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- g) Al momento dell'avvio dell'attività il concessionario dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 23 del 31.07.2018 e ss.mm.i. e dovrà effettuare la prevista e dovuta comunicazione alle autorità sanitarie.

Il rilascio del relativo titolo abilitativo sarà subordinato ai pareri di eventuali Enti Sovracomunali competenti. Pertanto l'aggiudicazione dell'area non costituisce autorizzazione, concessione del titolo richiesto ed il suo eventuale mancato rilascio non consentirà diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale.

#### Art.11

##### CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempimento rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione ed oltre a ciò anche specificatamente, in caso di:



- a) Motivi di pubblico interesse;
- b) Mancato rispetto delle tempistiche e delle modalità di esecuzione di quanto stabilito nella concessione;
- c) Omessa gestione e manutenzione o uso improprio dell'area concessa, e di tutte le attrezzature e strutture in essa presenti;
- d) Degrado della struttura realizzata e dell'area a seguito di almeno due richiami scritti da parte dell'Ente;
- e) Provvedimenti ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. a carico del Concessionario per motivi di sicurezza urbana;
- f) Mutamento d'uso dell'area concessa e del chiosco insistente sulla stessa senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- g) Modifiche rispetto al progetto autorizzato non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- h) Mancato rispetto degli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa previste per gli eventuali dipendenti in forza presso l'attività inclusa la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore;
- i) Trasferimento a terzi della concessione, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- j) Mancato pagamento, anche parziale, entro i termini contrattuali previsti, del canone di concessione, che produrranno ipso iure, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto;  
Se il Concessionario risulti moroso e quindi è oggetto di sfratto, il comune non risponde di eventuali mutui ovvero finanziamenti concessi dal mutuante al Concessionario stesso, né di eventuali pagamenti di utenze per morosità.
- k) Mancato esercizio, anche parziale, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco per gli orari concordati e per il periodo previsto dall'Ente, che produrrà il conseguente risarcimento danni, salvo sia intercorso giustificato motivo indipendente dalla volontà del Concessionario;
- l) Inadempienza anche ad uno solo degli obblighi contemplati nel precedente articolo 7 o comunque in altre parti del presente contratto, qualora ritenuti gravi dall'Amministrazione Comunale;
- m) Mancata presentazione della cauzione fideiussoria a garanzia degli obblighi assunti con la convenzione stessa e/o dell'assicurazione R.C.;
- n) Violazione delle prescrizioni contenute nel bando di gara;
- o) Perdita dei requisiti oggettivi previsti dalla normativa vigente;
- p) Grave e reiterata inadempienza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione;
- q) Mancata acquisizione dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente che il Concessionario si era impegnato ad acquisire in caso di mancata presenza all'atto della presentazione della domanda.

Nel caso di revoca per le motivazioni su indicate, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto già speso per la realizzazione del chiosco e per gli eventuali interventi migliorativi di cui all'art. 16 del presente capitolato. La struttura e tutti gli interventi successivi resteranno di proprietà dell'Ente.

In caso di decadenza e/o revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, il Concessionario decadrà automaticamente dalla concessione di suolo pubblico senza che il Comune restituisca i canoni versati ed eventualmente rateizzati.

Art. 12  
RINUNCIA





Nel caso in cui il Concessionario rinunci alla concessione dopo aver realizzato il chiosco ed eventuali interventi migliorativi, egli non potrà avanzare alcuna pretesa di restituzione delle spese sostenute e le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale.

#### Art. 13

#### RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

- 1) Il Concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso della cosa concessa.
- 2) Il Concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiali e attrezzature tecniche.
- 3) Il Concessionario, prima della stipula del contratto di concessione dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell'attività per un massimale pari ad euro 500.000,00 ( cinquecentomila/00), nonché presentare apposita cauzione a mezzo di polizza fideiussoria a prima richiesta pari al 10% stabilito dalla somma di tutti i canoni dovuti per tutta la durata della Concessione, così come meglio specificato nel successivo articolo 14 del presente Capitolato Speciale.

#### Art. 14

#### GARANZIA CONTRATTUALE : POLIZZA ASSICURATIVA E CAUZIONE

Il Concessionario dovrà presentare a garanzia degli impegni assunti apposita cauzione a mezzo *polizza fideiussoria bancaria o assicurativa* a favore del Comune di Capistrello, pari al 10 per cento stabilito dalla somma di tutti i canoni dovuti per tutta la durata della Concessione. La stessa sarà a garanzia dell' effettivo avvio dell'attività, dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l' Amministrazione Comunale dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi. Potrà in ogni caso essere escussa qualora il Concessionario, senza valido e giustificato motivo, dovesse chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale nel periodo di durata della concessione o dovesse comunque di fatto interrompere l'erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo.

Pertanto tale garanzia, che occorrerà mantenere per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente:

- a) prevedere il pagamento a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta, in caso di escussione;
- b) dovrà essere stipulata secondo la tipologia << *a prima richiesta* >> ovvero il Comune potrà ottenere dal fideiussore in via automatica ed immediata il rimborso a lui spettante nel caso in cui il soggetto debitore risulti inadempiente garantendo la copertura della somma predefinita;
- c) dovrà rimanere valida fino a quando il Comune non ne restituirà l'originale o non farà la dichiarazione scritta di liberazione dall'obbligo, riportando a tal proposito la seguente dicitura “ *La presente cauzione/fideiussione sarà valida ed operante fino a quando il Comune, controllate che siano rispettate le obbligazioni contratte, ne autorizzerà lo svincolo. Dovrà pertanto intendersi rinnovata tacitamente di anno in anno sino allo svincolo definitivo* ” ;

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Prima dell'avvio dell'attività dovrà essere inoltre sottoscritta ed esibita all'Ente una polizza RCT con massimale di € 500.000,00 da rinnovarsi per tutto il periodo di durata della concessione e che deve prevedere le seguenti estensioni:





- 1) esercizio e/o gestione di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto;
- 2) RC verso terzi che comprenda anche i rischi derivanti da conduzione e gestione del fabbricato, attrezzature ed impianti;
- 3) L'assicurazione dovrà valere anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso causato da persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge;
- 4) Per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell'attività.
- 5) Il mancato pagamento dei ratei e/o dei supplementi di premio non sarà in nessun caso opposto a codesto Comune.

#### Art.15

### INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

Il Concessionario, in corso di convenzione, ha la facoltà di proporre interventi migliorativi tesi a valorizzare l'intera area comunale, proponendo anche eventuali iniziative ovvero manifestazioni ed eventi nonché tornei di giuoco.

L'Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare a suo insindacabile giudizio i suddetti interventi migliorativi.

#### Art. 16

### ISPEZIONI DEL CHIOSCO ED ACCESSI ALL'AREA

Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione dell'area e del chiosco dati in concessione, senza preavviso del concessionario.

Dovranno essere riservati n. 20 ( venti ) giorni annui di utilizzo della villa per eventuali manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale ovvero dalle associazioni presenti nel territorio comunale.

#### Art. 17

### RICONSEGNA DELL'AREA E DEL CHIOSCO

Il Concessionario si impegna ed obbliga a riconsegnare l'area concessa ed a cedere gratuitamente all'Ente tutte le opere, comprensive di eventuali ampliamenti e migliorie apportate sulla stessa, in buono stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Tavoli, sedie ed eventuali altri arredi concordati e consentiti dall'Amministrazione Comunale, salvo diversa pattuizione, rimarranno di proprietà del concessionario e rimossi alla scadenza del contratto.

#### Art. 18

### FORO COMPETENTE

Per qualunque contestazione relativa al contratto di concessione è competente il Foro di Avezzano.

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale e dal Bando di Gara, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

*Resta obbligo da parte del Concessionario di firmare, per presa visione ed accettazione, copia del presente capitolato in ogni pagina ed allegarne un esemplare all'istanza di partecipazione alla gara.*